

Serie Ordinaria n. 15 - Mercoledì 09 aprile 2014

D.c.r. 25 marzo 2014 - n. X/343
Modifica della d.c.r. VIII/166 «Piano cave della provincia di Milano» - Ambito estrattivo ATE g7

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) ed in particolare l'articolo 9 che disciplina le modalità di modifica dei piani cave vigenti;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia 13 maggio 2006, n. 166 con la quale è stato approvato il Piano cave della Provincia di Milano, relativo ai settori merceologici della sabbia, della ghiaia e dell'argilla;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 3473/2012 del 13 giugno 2012, con la quale, a seguito del ricorso del Comune di Vanzago (MI), è stato annullato il Piano cave della Provincia di Milano, limitatamente all'inserimento nell'ATE g7, la cui estensione nella originaria proposta della Provincia era limitata al Comune di Pregnana Milanese, di un'area in ampliamento riguardante il Comune di Vanzago, senza che la Regione rimettesse gli atti alla Provincia di Milano, ai fini del coinvolgimento del Comune interessato, ed esponendo il Piano cave stesso, in violazione del principio della partecipazione effettiva e di difesa procedimentale, a modifiche sostanziali intervenute nella fase dell'approvazione regionale;

Considerato che il Consiglio di Stato ha disposto l'annullamento del Piano cave della Provincia di Milano relativamente all'inserimento dell'ATE g7, facendo salvo il riesercizio del potere amministrativo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2013, n. 992 (Riesercizio del potere amministrativo a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3473/2012 - ambito estrattivo Ate g7 nei Comuni di Pregnana Milanese e Vanzago (MI) previsto nel Piano cave della Provincia di Milano), che da conto dell'istanza della Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c., prot. reg. n. 14148 del 6 luglio 2012, con la quale è stato richiesto alla Regione Lombardia che il riesercizio del potere amministrativo avvenga ribadendo integralmente le scelte pianificatorie approvate col Piano cave poi contestato, in quanto la società stessa è proprietaria di terreni siti anche nel territorio del Comune di Vanzago, già inseriti nel previgente Piano cave della Provincia di Milano e destinati, pertanto, all'attività estrattiva di sabbia e ghiaia;

Vista la citata deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 2013 che da conto degli adempimenti istruttori intrapresi e conseguenti al riesercizio del potere amministrativo, a seguito della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3473/2012, e in particolare:

- nota del 20 novembre 2012, prot. n. 23220, con la quale l'Unità organizzativa regionale competente ha comunicato l'avvio del procedimento per il reinserimento all'interno dell'ATE g7 dell'area in Comune di Vanzago, rimettendo gli atti alla Provincia di Milano per l'acquisizione dei pareri di competenza, nel rispetto delle regole procedurali affermate dal Consiglio di Stato;
- osservazioni presentate dal WWF ITALIA - Onlus, ente gestore del SIC/ZPS IT205006 Bosco WWF di Vanzago, prot. reg. n. 25711 del 20 dicembre 2012, con cui è stata espressa la netta contrarietà al reinserimento dell'area stralcia, in quanto ricadente in un corridoio ecologico primario della rete ecologica regionale e in area limitrofa alla Riserva naturale Bosco WWF di Vanzago, riconosciuta come sito natura 2000 SIC/ZPS IT2050006 precitato;
- nota del 4 febbraio 2013, prot. 40005, con la quale il Parco Agricolo Sud Milano ha evidenziato la necessità di effettuare la valutazione di incidenza sull'area in argomento, in relazione alla vicinanza al sito di natura 2000 SIC/ZPS IT2050006, riscontrata con nota della Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c., prot. reg. n. 16538 del 24 maggio 2013, con la quale è stato evidenziato che la valutazione di incidenza sull'area in argomento era già stata effettuata positivamente, precedentemente alla data di pronuncia della sentenza n. 3473/2012 del Consiglio di Stato, in fase di presentazione alla competente autorità amministrativa del progetto d'ambito da sottoporre a valutazione di impatto ambientale da parte della competente struttura regionale;
- deliberazione n. 23 del 29 maggio 2013, con la quale il Parco Agricolo Sud Milano, all'interno del quale ricade in-

teramente l'ATE g7, ha espresso parere contrario al reinserimento dell'area ricadente in Comune di Vanzago;

- deliberazione di Giunta comunale di Vanzago n. 25 del 21 febbraio 2013, con la quale è stata espressa la contrarietà dell'amministrazione comunale all'espansione del perimetro di cava dell'ATE g7 sul territorio comunale, per le seguenti motivazioni:
 - l'area di prevista espansione dell'ATE g7 in Comune di Vanzago è definita a destinazione agricola dal vigente P.G.T.;
 - il volume di materiale da estrarre, pari a 1.070.000 mc, può essere ricavato dal solo ambito in Comune di Pregnana Milanese;
 - non è prevista una area di rispetto relativamente alle abitazioni di Cascina Agri e delle frazioni di Mantegazza e Valdarenne;
- nota congiunta dei Comuni di Pregnana Milanese, Arluno e Vanzago, con la quale sono state ribadite le osservazioni già espresse direttamente dal Comune di Vanzago;
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 35/2013, concernente il sostanziale parere negativo al reinserimento dell'area stralcia dal Consiglio di Stato e la conferma della perimetrazione dell'ambito estrattivo ATE g7 come individuata dall'originario Piano cave della Provincia di Milano per le motivazioni che riprendono quelle del Comune di Vanzago e che sono state assunte dopo audizione da parte della Commissione provinciale Ambiente delle amministrazioni comunali interessate, del WWF di Vanzago e del Comitato ecologico Mantegazza e che menziona altresì l'ordinanza 23 novembre 2009 del Tribunale di Rho che ha imposto alla Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. il divieto di svolgimento di ogni attività in tutta l'area situata a distanza di 150 metri dai confini della proprietà di Cascina Agri del Comune di Vanzago, divieto confermato dall'ordinanza del Tribunale di Milano del 9 marzo 2010 che ha rigettato il reclamo della stessa Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c., prescrivendo che «l'attività estrattiva sia riportata negli esatti limiti territoriali (Pregnana Milanese)»;
- deliberazione di Giunta provinciale n. 412 del 29 ottobre 2013, con la quale è stato espresso parere contrario all'ampliamento dell'ATEg7, confermando la perimetrazione individuata nel Piano cave adottato con d.c.p. 1/2004 del 15 gennaio 2004;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2010, n. 11347 relativa alla revisione dei criteri e direttive per la formazione dei piani cave provinciali di cui al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. n. 14/98;

Considerato che la citata deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2013, n. 992 ha ritenuto di condividere le osservazioni della Provincia di Milano e del Comune di Vanzago, confermando lo stralcio dell'area sita in Comune di Vanzago come determinato con sentenza del Consiglio di Stato n. 3473/2012 del 13 giugno 2012;

Sentita la relazione della VI Commissione «Ambiente e protezione civile»;

con votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 56
Non partecipano alla votazione:	n. 1
Consiglieri votanti:	n. 55
Voti favorevoli:	n. 55
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi riportati in premessa, lo stralcio dall'ATE g7 dell'area sita in Comune di Vanzago, secondo le previsioni contenute nella scheda e nella planimetria allegate (allegato 1), che formano parte integrante del presente atto e che sostituiscono quelle relative all'ATE g7 del Piano cave della Provincia di Milano, allegate alla deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2006, n. 166;

2. di dare mandato alla Giunta regionale per l'adeguamento degli elaborati di piano alla modifica approvata dalla presente deliberazione, ai fini della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Milano.

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni-Eugenio Casalino
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Mario Quaglini

— • —

ALLEGATO 1

AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO		ATEg7		Bacino 2		
CAVE INTERESSATE		Cava C.na Madonnina – PG1				
COMUNI INTERESSATI		Pregnana Milanese				
LOCALIZZAZIONE		C.na Madonnina				
CTR 1:10.000 - SEZIONI		A6e2				
CAPISALDI DI RIFERIMENTO		N° 01	N 5039572,24 m	E 1499012,80 m	m s.l.m. 154,33	
		N° 02	N 5039264,76 m	E 1499075,14 m	m s.l.m. 150,77	
SUPERFICIE DELL’ AMBITO		19,70 ha	GIÀ COLTIVATA	a secco	-	
				in falda	10,15 ha	
VINCOLI PRESENTI		Parco regionale				
CARATTERISTICHE DELLA FALDA		Quota media della falda (m s.l.m.) riferita al 27.9.01	0151790041: 146.5 - (7.75) 0151790042: 145.7 - (5.65)			media : 145.78
			cod. pozzo	sogg.	quota	periodo osserv.
		Soggiacenza massima registrata	0151790041	12.30	141.94	1998-2001
			0151790042	9.35	141.36	1998-2001
		Soggiacenza minima registrata	0151790041	5.90	148.35	1998-2001
			0151790042	4.70	146.02	1998-2001
		Direzione di flusso prevalente	NNO-SSE			
Gradiente idraulico locale (‰)	2-3‰					
PREVISIONE DI PIANO						
SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA				154.500 m ²		
VOLUME DI PIANO				1.070.000 m ³		
PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO		30 m	a secco	3 m		
			in falda	30 m		
PRODUZIONE MEDIA ANNUA				107.000 m ³ /anno		
MODALITÀ DI COLTIVAZIONE		a = coltivazione a secco, profondità 3 m				
		b = coltivazione in falda, profondità 30 m				
		d = approfondimento di 8 m in falda				
DESTINAZIONE FINALE PROGRAMMATA				Uso fruttivo di interesse locale - secondo progetto art.11, L.R. 14/98, con riferimento al P.P.A. approvato dal Comune di Pregnana Milanese		
VOLUME DI RISERVA		Attribuzione di un volume pari al 10% del volume di Piano da utilizzare alla scadenza del Piano Cave, in caso di esaurimento dei volumi assegnati				

Ate g7

